

Nota di approfondimento

(in conformità all'orientamento adottato con determina dirigenziale IP 530/2018 del 09/03/2018)

“Responsabile didattico con rapporto di lavoro dipendente, preposto a una sede di impresa titolare di più autoscuole”

Con esclusivo riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro nell'ipotesi di responsabile didattico dipendente, la Città metropolitana di Bologna ha assunto il seguente orientamento sulla base di pareri ministeriali e delle disposizioni vigenti in materia.

E' esclusa l'ammissibilità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato per le funzioni di responsabile didattico, in quanto non conforme al ruolo da svolgere e alla normativa di comparto vigente, alla luce delle peculiari disposizioni organizzative di settore che individuano - come nel caso di specie - i requisiti organizzativi necessari per garantire l'operatività e la continuità dell'attività didattica presso la sede di autoscuola di impresa plurititolare e la loro compatibilità con particolare riferimento alle funzioni ricoperte dal responsabile didattico presso le sedi attive per l'esercizio dell'autoscuola.

In particolare il responsabile didattico deve garantire la qualità e serietà dell'insegnamento reso nel tempo con continuità dall'autoscuola stessa e pertanto la sua attività presso la sede cui è preposto deve essere costante, non potendo conseguentemente basarsi su un contratto per sua natura avente carattere discontinuo e intermittente.

Sulla base di quanto sopra esposto e considerato che l'avvio di una ulteriore sede di attività di autoscuola ha natura stabile e deve rendere alla collettività un corrispondente ed adeguato servizio, si precisa che - pur se nel rispetto dell'articolazione oraria definita secondo le esigenze e l'organizzazione dell'impresa - dovranno essere assicurati all'utenza standard minimi di apertura, con il presidio garantito della figura del responsabile didattico che deve essere costante, per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola.

In particolare, le imprese sono tenute a rispettare il presente orientamento per i rapporti da instaurarsi successivamente al 15/03/2018, oppure, ad adeguarsi entro il termine massimo del 1/05/2018, per i rapporti già in essere.